CAMERA DEI DEPUTATI N. 3120

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato AMODIO

Presentata il 18 luglio 1974

Modificazioni alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, relative alla elezione dei consiglieri comunali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1.313 comuni italiani sono interessati all'approvazione della presente proposta di legge, che tende ad applicare ai comuni che abbiano popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti le norme già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Si tratta dunque di estendere la normativa prevista per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali anche alla fascia immediatamente inferiore, che comprende un elettorato pur egualmente ampio e parimenti qualificato.

I motivi che si pongono a base di tale estensione si incentrano soprattutto nella profonda innovazione delle caratteristiche sociologiche che contraddistinguono oggi il comune italiano; ove il progresso a tale livello è così sensibile da non poter fare più considerare un comune di 3.001 abitanti in un quadro di arretratezza di elettorato che è del tutto anacronistica e che più non corrisponde alla realtà attuale.

Vi è poi il fatto nuovo a livello costituzionale della affermazione dell'Ente regione. nel quale il comune, anche se di proporzioni minori, viene ad inserirsi in una dimensione funzionale, tale da costituire in esso uno strumento operativo insostituibile; dal che diviene egualmente insostenibile una impostazione di genesi delle amministrazioni comunali che non sia per tutti i comuni agenti uniforme e conforme.

Da tutti si conviene che il sistema maggioritario, con il quale si rinnovano, oggi, i consigli comunali nei centri con popolazione residente non superiore ai 5.000 abitanti, soffochi la vita democratica e non offra spazio a tutte le minoranze.

Il criterio con il quale il legislatore ha agito è ben noto, nel disegno di gradualmente imporre il sistema della proporzionale, ad iniziare dai comuni a popolazione maggiore, per passare a quelli minori, sempre in rapporto alla maturazione democratica ovunque in continuo sviluppo.

Possono ricordarsi le tappe legislative di tale progressione, che si iniziano dal decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, con il quale (articolo 1) si introdusse il metodo della proporzionale per l'elezione dei consiglieri comunali nei comuni capoluoghi di provincia e in quelli con popolazione superiore ai 30 mila abitanti.

Intervenne poi la legge 24 febbraio 1951, n. 84 (articolo 2), che modificò la normativa, statuendo che, nei comuni con popolazione

superiore ai 10 mila abitanti, le elezioni devono attuarsi con scrutinio di lista con facoltà di collegamento fra le liste stesse e con rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Il testo unico della legge comunale e provinciale 16 maggio 1960, n. 570, ha poi disposto (articoli 11 e 12), che, nei comuni con popolazione fino ai 10.000 abitanti, le elezioni dei consiglieri comunali si effettuino con il sistema maggioritario e con voto limitato; mentre nei comuni con popolazione superiore le elezioni si effettuano a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

La legge 10 agosto 1964, n. 663 (articolo 1), ha infine esteso il sistema della proporzionale ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, e comunque determinata, secondo l'ultimo censimento.

In base al censimento del 24 ottobre 1971, 156 comuni sono scesi, come popolazione residente in relazione al censimento del 15 ottobre 1961, al disotto dei 5.000 abitanti; e, in essi, di conseguenza, si avrà un regresso nell'articolazione della vita democratica e non tutte le minoranze avranno la possibilità di essere rappresentate nei consigli comunali.

E ciò che deve far riflettere a favore della modifica proposta è che – stante, in specie nel nostro Mezzogiorno, una continua fluttuazione di popolazione derivante da esodi – il fenomeno, già preoccupante nel suo aspetto sociologico, non porti al limite a far arretrare un comune che si abbassi di popolazione con il ritorno ad un sistema elettorale, che rappresenta indubbiamente un regresso nella vita democratica, al disotto di conquiste già assicurate.

La finalità della proposta di legge, onorevoli colleghi, persegue dunque un riconoscimento di maturità sociale che è doveroso oggi conferire ai comuni italiani dai 3.000 ai 10.000 abitanti, e sulla quale si auspica possa incentrarsi un unanime consenso. E in questo obiettivo, la raccomandiamo ai due rami del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per elezioni dei consiglieri comunali dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.